

**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**

**Provincia di Livorno**

**Concessione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 36 C.N.**

**N. 14/2025 Registro delle Concessioni**

**N. 2287. Repertorio Atti**



**Vista** la Delibera di Giunta Comunale 13 del 05/02/2025 avente ad oggetto “approvazione schemi da bando di gara per il rilascio di n. 10 nuove concessioni marittime stagionali per lo svolgimento dell’attività di noleggio natanti privi di motore spiagge di Marina di Campo, Cavoli, Fetovaia e Pomonte – Atto di Indirizzo”;

**Vista** la Determinazione n. 4 del 10/02/2025 avente ad oggetto “approvazione schemi di bando di gara per il rilascio di n. 10 nuove concessioni marittime stagionali per lo svolgimento dell’attività di noleggio natanti privi di motore spiagge di Marina di Campo, Cavoli, Fetovaia e Pomonte”;

**Visto** l’avviso pubblico e il relativo bando relativo alla spiaggia di Marina di Campo, pubblicato all’Albo Pretorio online al numero 119 del 10/02/2025, per un periodo di 30 giorni consecutivi fino alla data del 12/03/2025;

**Vista** la determinazione n. 22 del 28/04/2025 con la quale si approvava la graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice per la spiaggia di Marina di Campo e si aggiudicava la procedura a n. 3 soggetti tra cui la Soc. Iselba srl;

**Preso atto** che la Soc. Iselba srl si è aggiudicata uno specchio acqueo individuato nella spiaggia di Marina di Campo;

**Vista** la richiesta di integrazioni del 29/04/2025 prot. n. 6525;

**Viste** le integrazioni acclarate dagli uffici comunali in data 09/05/2025 prot. 7138 dalla Soc. Iselba srl;

**Visto** l'ordine di introito riferito al canone demaniale 2025 trasmesso alla Soc. Iselba srl con nota del 20/05/2025 prot.7770;

**Preso atto** che Soc. Iselba srl ha provveduto al pagamento del canone riferito all'annualità 2025 pari a € 3.204,53 maggiorato del 10% come da offerta economica presentata in sede di gara, per un totale di **€ 3.524,98**;

**Visto** il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli acclarato dagli uffici comunali in data 24/04/2023 prot. 5537, relativo allo stesso oggetto della presente concessione;

**Accertato che** per il rilascio della concessione per la quale è stata avanzata la citata domanda è operante delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai comuni ai sensi della legge 31 dicembre 1998 n.88;

**Visto** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

**Visti** il Decreto Legislativo 112/98 e la legge Regionale 88/98;

**Visto** l'art.36 del Codice della Navigazione;

**Visto** il D.lgs. n. 267/00;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale viene nominato il Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** l'art. 27 del vigente Regolamento Comunale sulla Gestione del Demanio Marittimo;

**Visto e Considerato** che si rende necessario tale rilascio al fine di garantire un servizio pubblico rivolto alla notevole affluenza turistica che interessa il territorio Comunale principalmente nella stagione estiva in attesa dell'approvazione di un Piano di Utilizzazione degli Arenili in corso di redazione;

**Preso atto** che per l'annualità 2025 il concessionario è tenuto al pagamento del canone demaniale dell'importo di € 3.524,98 giusta circolare del M.I.T n. 2 del 30/12/2022 e della relativa imposta regionali pari al 25% dello stesso;

**Vista** la cauzione di € 6.653,96 effettuata mediante polizza n. PC8TJ002 del 06/05/2025 rilasciata da Società Zurich, a garanzia della cauzione di cui all'art. 17 del Reg. Cod. Nav.;

L'anno 2025, in data odierna presenti anti a me Segretario generale del Comune di campo nell'Elba Rossi Dr. Antonella



**DAUNA PARTE**

Arch. Lancioni Silvia che interviene in questo Atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Demanio Marittimo del Comune di Campo nell'Elba - C.F. 82001510492, con sede in Campo nell'Elba, Piazza dante Alighieri n.1, giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 22/02/2023;

**E DALL'ALTRA**

Sig. SELVA Giovanni Luigi Guido Riccardo, in qualità di legale rappresentante della Società ISELBA s.r.l., con sede legale in Campo nell'Elba (LI) Viale degli etruschi 786 – C.F. 00156230492;

## RITENUTO

Che le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, nella legge 494/93 e s.m.i. nell'art. 10 della L. n. 88/01, e nelle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

Che risultano regolarmente corrisposte le spese di istruttoria (bolli e spese di Registrazione);

Ritenuto, che nulla osta, ai soli fini demaniali marittimi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti comparenti, come sopra costituite, confermando la precedente narrativa, stipulano questo appresso:

### ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Campo nell'Elba, ai soli fini Demaniali Marittimi, concede alla Soc. ISELBA s.r.l., con sede legale in Campo nell'Elba (LI) Viale degli etruschi 786 – C.F. 00156230492, il cui legale rappresentante è il Sig. SELVA Giovanni Luigi Guido Riccardo, **per USO "Turistico Ricreativo" e SCOPI "Ancoraggio /Ormeaggio" l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 75,00 (come da allegata planimetria) situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia in MARINA DI CAMPO allo scopo di mantenere uno specchio acqueo di mq. 75,00 per ormeggio natanti privi di motore.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, e in attesa della definizione del piano di utilizzazione

degli arenili di cui all'art. 6 della legge 494/93, avrà la durata per le **stagioni balneari 2025 e 2026 terminando il 30.10.2026** con l'obbligo per il concessionario di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone generato dal SID, come impartito dalle disposizioni ministeriali a far data dal 01.01.2025 pari ad **€ 3.524,98**, oltre alla relativa imposta regionale determinata nella quota del 25% dei singoli canoni come da normativa vigente.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente per scopi ed usi indicati nel modello D1 acquisita in data 09/05/2025 acclarata al prot. n. 7138 e con ubicazione rappresentata nella cartografia SID allegata al presente atto.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo.

#### ART.2

Per l'anno 2025 il concessionario dovrà versare il canone così come indicato in premessa; resta salva, comunque, la possibilità per l'Amministrazione Concedente di richiedere eventuali conguagli, anche dipendenti da aggiornamenti delle tariffe dei canoni dovuti alle normative vigenti.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n.85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra e l'Amministrazione, di provvedere al rilascio delle Concessioni Demaniale per lo svolgimento indicate. Il concessionario si obbliga al pagamento di quanto



richiesto a titolo di Imposta Regionale secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

### **ART.3**

Il Comune di Campo nell'Elba avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposito atto degli organi comunali competenti.

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli art. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Qualora durante la vigenza del presente titolo dovessero emergere elementi di fatto o di diritto preesistenti e/o contrastanti con il contenuto del presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Il concessionario che non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione o riportate negli atti di pianificazione territoriale dell'Amministrazione Comunale che disciplinano la conduzione, l'utilizzo, e l'esercizio in genere della concessione demaniale è soggetta alle disposizioni di cui l'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione.

La concessione è altresì revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni stabilite.

#### ART.4

Scaduto il termine della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art 25 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora; inoltre le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nei casi di rinnovo, anche automatico, scadenza o revoca della presente concessione le opere abusive qualificate di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune di Campo nell'Elba, d'intesa con i competenti organi periferici dello Stato, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato.

Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno di corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli chiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e della eventuale riclassificazione del territorio;



Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'area demaniale e dello specchio acqueo antistante;

#### **ART. 5**

l'amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, ne' alcun onere di costruzione di opere di difesa.

#### **ART. 6**

Il concessionario si impegna a sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

#### **ART. 7**

La presente concessione autorizza la sola occupazione dello specchio acqueo secondo il contenuto del modello D1. Fermo restando che per la eventuale apposizione di strutture di qualunque tipo, se previste nel predetto modello D1, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione e i necessari nulla osta ai sensi di legge. Il concessionario non potrà dare inizio ad alcun tipo di lavoro se prima non avrà ottenuto il relativo titolo abilitativo.

#### **ART. 8**

Il concessionario si obbliga altresì a:

Attenersi ad ogni disposizione contenuta nelle ordinanze emanate dal Comune

di Campo nell'Elba e dall'Autorità Marittima;

Non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione, senza le dovute autorizzazioni, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

Ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Ad espletare i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

#### ART. 9

In caso di mancata erogazione dei servizi di offerti in sede di gara di cui all'art. 8:

- Qualora il concessionario si trovi impossibilitato a rispettare gli obblighi derivanti dal bando di gara, dovrà provvedere senza indugio, a darne comunicazione motivata all'Amministrazione con contestuale richiesta di deroga o proroga. Quest'ultima avrà il compito di valutarla e decidere se le motivazioni espresse siano accoglibili.

- Qualora l'Amministrazione ritenga che le motivazioni di impossibilità a rispettare gli obblighi non siano accoglibili, potrà procedere con una diffida ad adempiere ai danni del concessionario.

Se nel termine prefissato dalla diffida, il concessionario risultasse ancora inadempiente, o comunque non dimostri di essersi impegnato a rispettare gli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l'Amministrazione provvederà ad



avviare il procedimento ai sensi dell'artt. 7,8 della Legge 241/1990 finalizzato alla decadenza della concessione (art. 47 lett. a) Codice della Navigazione).

Nel caso contrario, qualora l'Amministrazione ritenesse che le motivazioni di impossibilità siano accoglibili, potrà procedere a concedere una proroga/deroga.

La presente concessione viene firmata dal Sig. SELVA Giovanni Luigi Guido Riccardo, in qualità di legale rappresentante della Società ISELBA s.r.l., con sede legale in Campo nell'Elba (LI) Viale degli etruschi 786 – C.F. 00156230492;

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Campo nell'Elba in Viale degli Etruschi n 786 e si impegna a trasmettere, nei modi e nei tempi di legge, tramite modello D3 disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ogni eventuale variazione del domicilio sopra menzionato.

COPIA AUTENTICA DI ATTO INFORMATICO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 40,00 ( euro quaranta/00). Certifico io sottoscritto Dr. Rossi Antonella Segretario Comunale in Campo nell'Elba (Li), la presente copia autentica all'originale sottoscritto con modalità informatiche di firma digitale, formata da n. 11 pagine intere sin qui della undicesima, in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del segretario comunale. Si rilascia la presente copia ai fini della registrazione.

Il canone demaniale 2025 è pari a € 3.524,98, pertanto si da al presente atto un valore di € 7.049,96.

CAMP2 NELLE'ELBA 28/05/2025

**I SELBA s.r.l**

**Responsabile Ufficio Demanio**

Selva Giovanni Luigi Guido

Arch. Lancioni Silvia

**I Testimoni**

Gelsi Simone

Testi Massimiliano

**L'Ufficiale Rogante**


(Dott.ssa Antonella Rossi)

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.


Planimetria di dettaglio con indicazione delle dimensioni  
dell'area oggetto della richiesta di concessione  
Scala 1:100



Handwritten signatures and a blue circular stamp are present in the right margin of the drawing area.

STATO DI PROGETTO
ELABORATO GRAFICO
Iselba srl

5



Pedalo'

Garvitello

Livello del mare

5.50

Corda "vai e vieni"

Corda

Ancora a trivella zincata

Catena

Fondale Sabbioso

STATO DI PROGETTO

ELABORATO GRAFICO

Iselba srl